# Allegato 1:

### Linee guida interpretative dell'articolo 43 Comma 1, L.16 novembre 2018 n.130

#### Chi comprende:

- A. Beneficiari Titolo I e Titolo II che alla data del 30/06/2018 risultano in stato di morosità.
- B. Beneficiari Titolo I e Titolo II che sono stati oggetto di risoluzione contrattuale entro i termini previsti per la richiesta di accesso.
- C. Beneficiari che si trovano in regola con i pagamenti alla data del 30/06/2018.

#### Chi non comprende:

- Beneficiari Titolo I e Titolo II per i quali è stata deliberata la revoca delle agevolazioni. Per tali beneficiari resta in vigore lo strumento della dilazione / transazione del credito vantato dall'Agenzia così come disciplinato dalle linee guida ministeriali.
- Beneficiari che alla data del 30/06/2018 si trovano in posizioni di contenzioso legale

# Cosa può essere sospeso:

Possono essere sospese fino al 30/06/2019 le sole quote capitale delle rate scadute e non pagate al 30/06/2018 e che fanno parte dei piani di ammortamento originari.

#### Cosa può essere rimodulato:

- Può essere rimodulato il debito a scadere successivo al 30/06/2018 relativo ai piani di ammortamento originari.
- La posizione debitoria relativa ai piani oggetto di risoluzione contrattuale.

### Per quanto tempo:

- 1. Per i beneficiari di cui al punto A:
  - Gli interessi corrispettivi e moratori, maturati alla data del 30/06/2018, dovranno essere corrisposti all'accettazione dell'istanza del nuovo piano;
  - Le rate scadute in linea capitale e non pagate al 30/06/2018 nonché le rate in linea capitale ricomprese nell'anno di moratoria (dal 01/07/2018 al 30/06/2019) verranno ricomprese in un nuovo piano a rate semestrali con decorrenza 01/07/2019 e primo pagamento al 31/12/2019. La prima rata del nuovo piano sarà comprensiva di tutti gli interessi maturati tanto sulla quota capitale sospesa al 30/06/2018, quanto sulla quota capitale oggetto di moratoria;
- 2. Per i beneficiari di cui al punto B:
  - L'intero importo oggetto di risoluzione contrattuale sarà oggetto di un nuovo piano di ammortamento con decorrenza 1/07/2019 e primo pagamento al 31/12/2019;
  - Gli interessi decorrenti dalla data di risoluzione contrattuale e fino al 30/06/2018 dovranno essere corrisposti all'accettazione dell'istanza del nuovo piano. La prima rata del nuovo piano sarà comprensiva degli interessi sull'importo della risoluzione decorrenti dal 1/07/2018 al 31/12/2019;
- 3. Per i beneficiari di cui al punto C:
  - Le rate in linea capitale ricomprese nell'anno di moratoria (dal 01/07/2018 al 30/06/2019) verranno ricomprese in un nuovo piano a rate semestrali con decorrenza 01/07/2019 e primo pagamento al 31/12/2019. La prima rata del nuovo piano sarà comprensiva degli interessi relativi alle quote capitale oggetto di moratoria.

Si precisa che, in tutti i casi, i nuovi piani non potranno avere scadenza superiore al 31/12/2026

#### A quale tasso viene rimodulato il piano di ammortamento:

Tasso legale vigente alla data di accettazione della domanda di accesso ai benefici, previa verifica del rispetto dei massimali della normativa europea vigenti alla data di concessione delle agevolazioni.

# Tempi per presentare la domanda:

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del DL (29/09/2018).

### Allegato 2:

#### Linee guida interpretative dell'articolo 43 Comma 2, L. 16 novembre 2018 n.130

## Chi comprende:

- 1. Beneficiari Titolo I e Titolo II, ovvero soggetto terzo interessato e che garantisca la continuità dell'azienda, che si trovano nelle seguenti soluzioni negoziali giudizialmente assistite della crisi di impresa:
  - concordato preventivo con continuità aziendale
  - concordato in bianco
  - accordi di ristrutturazione ai sensi del 182/bis della Legge Fallimentare
  - procedure di sovra-indebitamento ai sensi della Legge 3/2012 che prevede una continuità aziendale del soggetto
- 2. Beneficiari Titolo I e Titolo II, ovvero soggetto terzo interessato e che garantisca la continuità dell'azienda, che entro e non oltre il 29/09/2018 (data entrata in vigore del DL) sono interessati dalle seguenti attività di recupero del credito per la morosità a seguito di risoluzione contrattuale, ovvero di provvedimento di revoca adottato in ragione della sola morosità nella restituzione del finanziamento agevolato;
  - a) Titolo I
    - Opposizioni a decreto ingiuntivo;
    - Esecuzione forzata (mobiliare e immobiliare, o pignoramento presso terzi);
  - b) Titolo II
    - Opposizioni ad ingiunzioni e/o cartelle di pagamento adottati ai sensi del r.d. 639/1910 e D.M. 8
      febbraio 2008 e pendenti alla data di entrata in vigore del DL.

Potranno essere oggetto di valutazione specifica i beneficiari titolo I e Titolo II revocati per il solo mancato rispetto del vincolo sullo svolgimento dell'attività oggetto delle agevolazioni, a condizione che:

- 1. al momento dell'adozione del provvedimento di revoca fossero in regola con il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato;
- 2. non siano interessati da indagini da parte di organismi di polizia giudiziaria o da procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei Conti;
- 3. non siano stati oggetto di denuncia da parte di Invitalia.

Al termine della valutazione dovrà essere acquisito specifico e preventivo parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato.

Nel caso di beneficiari del Titolo II il cui debito sia stato oggetto di iscrizione a ruolo, considerata la titolarità delle azioni di recupero in capo all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, quest'ultima potrà adottare tali indicazioni nei confronti del beneficiario richiedente.

# Chi non comprende:

- Beneficiari Titolo I e Titolo II ai quali è stata deliberata la revoca delle agevolazioni;
- Beneficiari Titolo I e Titolo II cancellati dal registro delle imprese.

## Cosa può essere transatto:

Il debito comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva. Sono escluse dalla transazione le spese legali comunque sostenute per le attività di recupero del credito.

## Proposta transattiva:

La proposta di transazione non potrà essere di importo inferiore al **25%** del debito residuo comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva. Con riferimento ai beneficiari del Tit. I, la transazione sarà comunque finalizzata al

maggior valore determinabile tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti. L'importo della transazione dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione se accordata nella misura minima del 25%. Nei casi di transazioni accordate per importi superiori al 25%, potrà essere concessa una dilazione, riferita al solo importo eccedente la soglia minima del 25%. In ogni caso, qualora la soglia minima del 25% superi l'importo di € 20.000,00, lo stesso potrà essere corrisposto in due tranche trimestrali di pari importo. Le spese legali comunque sostenute per le attività di recupero del credito, saranno integralmente rimborsate in un'unica soluzione all'atto di accettazione della proposta transattiva.

# Tempi per presentare la domanda:

I tempi per la presentazione della domanda non sono definiti nel DL.